REGOLAMENTO (CEE) N. 2879/76 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/76, per quanto riguarda la data limite d'applicazione di una modalità particolare di pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1530/76 (4), uno Stato membro è autorizzato a corrispondere l'aiuto per il latte scremato in polvere prodotto nel suo territorio, qualora esso venga denaturato o utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti nel territorio di un altro Stato membro; che gli Stati membri si sono avvalsi di tale autorizzazione per il latte scremato in polvere spedito verso l'Italia a decorrere dal 15 luglio 1976;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1530/76 la succitata disposizione del regolamento (CEE) n. 986/68 si applica soltanto fino al 31 dicembre 1976; che, vista l'esperienza acquisita nell'applicazione della disposizione stessa, si ritiene opportuno sopprimere tale data limite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/76 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 170 del 29. 6. 1976, pag. 4.